

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 242
IL SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con prescrizione, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Mo.Mi. Center" con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 - ASL BA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)* c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)*";
- **all'articolo 8**, "*1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";*
- **all'art. 29, commi 6**, che:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale”.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n.4/2019, alle strutture ex art. 60 ter R.R. n.4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art.7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale

di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 commi 2 e 3 (Determinazione del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"2 Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:

a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:

i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili

ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.;

3. *"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)*

f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;"

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno centro diurno non autosufficienti (...).

"1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; 2)

...omissis...

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento"

- Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

RR 4/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi è previsto specificatamente che:

"L'art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede:

"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti

privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti".

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art.14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- *art . 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art . 60 ter - requisiti strutturali*

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- *6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti*

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

- *7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*

Al paragrafo 7 della DGR 793/2013 "R.R. n.4/2019 - Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. da parte delle strutture ammesse a finanziamento" in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si precisa che "Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)".

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il legale rappresentante della società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale ha dichiarato nel modello di domanda che intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dall'art. 60 ter del R.R. n. 4/2007 e s.m.i nel quale si prevede esplicitamente che: "Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. La struttura deve, in ogni caso, garantire:

- un ambiente sicuro e proteso per l'utenza a cui il Centro fa riferimento - congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo; - zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate; - una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze; - autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio; - spazio amministrativo; - linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti; - servizi igienici attrezzati: - 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne. - un servizio igienico per il personale. Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità"

I requisiti strutturali previsti dall'art. 60 ter del RR n.4/2007 coincidono con i requisiti minimi strutturali per il centro diurno non autosufficienti di cui all'art. 6.1 del RR n.4/2019.

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.9/2017, lo scrivente Servizio ha espresso con Atto Dirigenziale n. 360 del 17.10.2022 parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano (Ba) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 dal Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale – PI 03569900727 - con sede legale in Castellana Grotte alla via S.C. Chiancafredda s.n., per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Mo.Mi. Center" (ex art. 60 ter del R.R. n.4/2007) con una dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9; con la precisazione che:

I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;

III. La società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 11/03/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;

IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;

VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."

Con Determinazione n. 1466 del 27/10/2022 il Comune di Conversano – Area 5- Pol.Soc. - C.U. di Com.- P. Soc. di Zona ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti denominato "MO.MI. CENTER" di cui al RR n.4/2019 (Ex art 60 ter del RR n.4/2007 ss.mm.ii.)

L'intervento di cui trattasi riguarda un Centro diurno non autosufficienti ex art. 60 ter R.R. n.4/200, ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – APQ "Benessere e Salute", ricadente nell'ambito di applicazione dell'art.29 comma 7 della L.R. n.9/2017.

Con istanza trasmessa con Pec allo scrivente Servizio in data 2/11/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0014034 del 02/11/2022 di questo Ente, il Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale con sede in Castellana Grotte Via S. C.Chiancafredda nc, ha trasmesso a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 1 allegato alla DGR n.793 del 2019, (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI), ai fini del

rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR 4/2019, denominato "Mo.Mi. Center" ubicato nel Comune di Conversano alla via Maria Marangelli nn. 7-9, con dotazione di n.30 posti, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 (allegato Aut 1 della DGR 793/2019);
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 2/11/2022 nella quale il Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società dichiarava :

- *"il possesso dei requisiti strutturali generali di cui al R.R. n. 4/2019, dei requisiti comuni e specifici del RR n.4/2007, i requisiti minimi e specifici tecnologici ed organizzativi previsti dal RR n.4/2019;*
- *l'affidamento della responsabilità sanitaria alla Dott.ssa Albani Silvana, nata il (...omissis...) a (...omissis...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma il 29/07/1975 con specializzazione in Fisiatria, iscritta presso l'Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Bari;*
- *il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni requisiti minimi organizzativi e requisiti specifici organizzativi di cui al regolamento regionale";*
- Ricevuta Suap n. 39826 del 22/12/2021;
- Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- DD n. 360 del 17/10/2022 ad oggetto *"IL SALVATORE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Conversano (Ba) per un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 denominato "Mo.Mi. Center" (struttura ammessa a finanziamento pubblico - ex art.60 ter del R.R. n. 4/2007) con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 – ASL BA";*
- Determinazione n. 1466 del 27/10/2022 avente ad oggetto *"Autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti denominato "MO.MI. CENTER" di cui al RR n.4/2019 (Ex art 60 ter del RR n.4/2007 ss.mm.ii.)"* rilasciata dal Comune di Conversano – Area 5 – Pol. Soc. C.U. Di Com.- P.Soc. Di Zona;

Con nota prot. n. AOO 183/3961 del 27/02/2023 la Regione, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, invitava il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n.9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., presso il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Mo.Mi. Center", sito in sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 ed ad attestare l'esito della verifica mediante la trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio.

Al contempo, si rappresentava quanto segue "Considerato che ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è necessario acquisire gli ulteriori seguenti documenti:

- a. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva dell'elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta, tipologia di contratto stipulato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*

- b. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);*
- c. *Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno non autosufficienti;*

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio invita :

1. ***la società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante a trasmettere i documenti suindicati alla Regione e a renderli disponibili al Dipartimento in oggetto incaricato delle verifiche al momento del sopralluogo; (...)"***

In riscontro alla predetta nota, con pec del 29.03.2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009311 del 23/06/2023, la società in persona del suo legale rappresentante ha trasmesso allo scrivente Servizio la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 nella quale in data 28/03/2023 il Sig. Aiello Michele, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale" ha dichiarato *"l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i."*;
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Aiello Michele, in qualità di legale rappresentante della società Il Salvatore Soc. Coop. Soc.;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 nella quale in data 28/03/2023 il Sig. Aiello Michele, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale" ha dichiarato l'elenco nominativo di tutto il personale assunto con indicazione della qualifica, del tipo di rapporto, del titolo di studio (**inteso in maniera generica come Laurea, ma senza fornire indicazioni sul tipo di laurea**), del titolo professionale, dell'iscrizione all'Albo (**senza fornire indicazioni sulla provincia e sul numero**), della tipologia di contratto (**ovvero CCNL applicato**) e sulle ore settimanali;
- Visura camerale _ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Lettere di impegno all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato o alla trasformazione da contratto part-time a contratto full-time per le figure :OSS, infermiere, psicologa, fisioterapista, assistente sociale; un pre-contratto di affidamento di incarico di responsabile sanitario tra la società Il Salvatore Soc. Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante, il Sig. Aiello Michele e il Dott. Paciullo Pasquale, in qualità di responsabile sanitario; un pre-contratto di affidamento di incarico di medico specialista di struttura tra la società Il Salvatore Soc. Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante, il Sig. Aiello Michele e il Dott. Paciullo Pasquale, in qualità di medico specialista;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Documento di identità e attestazione titoli di studio posseduti del personale operante nella struttura in oggetto.

In riscontro alla nota di incarico, con nota prot. n. 58876 del 28/04/2023 avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione all'esercizio *"CENTRO DIURNO non autosufficienti"*, denominata Mo.Mi. Center sita in Conversano alla Via Maria Marangelli nn. 7/9 p.t. di cui al RR n.4/2019. Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. **Comunicazione esito accertamenti eseguiti"**, trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 02/05/2023 e acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/008520 del 06/06/2023, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha rilasciato il richiesto parere rilevando che *"In riferimento alla nota n. AOO183/3961 del 27/02/2023 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, per la*

verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, del Centro Diurno non autosufficienti, sito in Conversano (Ba) alla Via Maria Marangelli nn. 7/9 denominato Mo.Mi., di cui è titolare la Soc. Coop. Sociale ARL "Il Salvatore", legalmente rappresentata dal Sig. Aiello Michele, nato a (omissis) e residente in (omissis), si comunica che personale ispettivo ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto, riscontrando quanto riportato nell'Allegato 2 della scheda Regionale, delle operazioni di verifica dei requisiti di Centro Diurno non autosufficienti così come richiesto da Codesto ente Regionale; (...) Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B), tecnologici e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) di Centro Diurno non autosufficienti di cui il .R. n. 4/2019 (ex art. 60 ter del R.R. n. 4/07) per una ricettività di 30 posti."

Alla predetta nota, il Dipartimento di prevenzione non ha allegato la scheda delle operazioni di verifica (allegato 2) e la documentazione obbligatoria prevista dal predetto allegato.

Con nota prot. n.AOO183/0009855 del 04/07/2023, lo scrivente Servizio ha chiesto integrazioni in merito a quanto trasmesso dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari e ha rappresentato quanto segue "In particolare si rappresenta che con nota prot. n. n. 58876 del 28/04/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari ha espresso esito positivo ai fini della verifica dei requisiti strutturali generali, tecnologici e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi del Centro Diurno non autosufficienti di cui il R.R. n. 4/2019, ma senza trasmettere la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (Allegato 2), nonché la documentazione obbligatoria prevista dal predetto allegato, esaminata ed acquisita in sede di verifica dal Dipartimento, ivi compreso l'elenco di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge, comprensivo di elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, iscrizione all'albo ove richiesta. Tanto considerato, si chiede al Dipartimento in indirizzo di trasmettere tempestivamente l'Allegato 2 e la relativa documentazione al fine di poter procedere con l'attività istruttoria di competenza di questo Ufficio."

In riscontro alla predetta nota, con pec del 06/07/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0010590 del 19/07/2023, il Dipartimento di prevenzione Asl Bari nota prot. n. 89648/2023 del 06/07/2023 il Direttore del Dipartimento di prevenzione Asl Bari ha comunicato di aver trasmesso "- la scheda delle operazioni di verifica (allegato 2); - l'elenco del personale assunto, titoli professionali, iscrizione Albo professionale, assenza di cause di incompatibilità di legge, documentazione comprovante la data di assunzione". Alla predetta nota allegava:

- nota prot. n. 58876 del 28/04/2023 ad oggetto "Istanza di autorizzazione all'esercizio "CENTRO DIURNO non autosufficienti", denominata Mo.Mi. Center sita in Conversano alla Via Maria Marangelli nn. 7/9 p.t. di cui al RR n.4/2019. Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. **Comunicazione esito accertamenti eseguiti**", nella quale comunicava "l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B), tecnologici e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) di Centro Diurno non autosufficienti di cui il .R. n. 4/2019 (ex art. 60 ter del R.R. n. 4/07) per una ricettività di 30 posti.";
- scheda delle operazioni di verifica (allegato 2);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 nella quale in data 28/03/2023 il Sig. Aiello Michele, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale" ha dichiarato l'elenco nominativo di tutto il personale assunto con indicazione della qualifica, del tipo di rapporto, del titolo di studio (**inteso in maniera generica come Laurea, ma senza fornire indicazioni sul tipo di laurea posseduta**), del titolo professionale, dell'iscrizione all'Albo (**senza fornire indicazioni sulla provincia e sul numero di iscrizione**), della tipologia di contratto (**ovvero CCNL applicato**) e sulle ore settimanali;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013 e del DPR 445/2000;
- documento di identità e tessera sanitaria del Dott. Paciullo Pasquale, in qualità di Responsabile sanitario e medico specialista;
- copia della tessera di iscrizione all'Albo degli Ordini dei Medici Chirurghi ed odontoiatri della provincia di

bari dalla quale si rileva che si è iscritto in data 19/05/1982 presso l'Ordine dei medici della provincia di Bari al n° 0000006642;

- copia del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione in ortopedia.

Posto quanto sopra, si propone di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. alla società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale_ P.I. 03569900727 con sede legale in Castellana Grotte Via S. C.Chiancafredda nc, il cui rappresentante legale è il Sig. Caracuta Cesare, **l'autorizzazione all'esercizio** di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti per n. 30 posti denominato "Mo.Mi. Center", ubicato in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9, di cui il Responsabile sanitario è il dott. Paciullo Pasquale, nato il 18.04.1954 a Bitonto, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 31.05.1982 con specializzazione in Ortopedia; iscritto in data 19/05/1982 presso l'Ordine dei medici della provincia di Bari al n° 0000006642;

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno non autosufficienti in oggetto trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari, idonea documentazione:

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario;
- III. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

il quale (Dipartimento di prevenzione) valuterà l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti; valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 e comunicherà l'esito allo scrivente Servizio entro i successivi 10 giorni, con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. alla società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale_ P.I. 03569900727 con sede legale in Castellana Grotte Via S. C.Chiancafredda nc, il cui rappresentante legale è il Sig. Caracuta Cesare, **l'autorizzazione all'esercizio** di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti per n. 30 posti denominato "Mo.Mi. Center", ubicato in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9, di cui il Responsabile sanitario è il dott. Paciullo Pasquale, nato il 18.04.1954 a Bitonto, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 31.05.1982 con specializzazione in Ortopedia; iscritto in data 19/05/1982 presso l'Ordine dei medici della provincia di Bari al n° 0000006642

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno non autosufficienti in oggetto trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari, idonea documentazione:

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario;
- III. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

il quale (Dipartimento di prevenzione) valuterà l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti; valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 e comunicherà l'esito allo scrivente Servizio entro i successivi 10 giorni, con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro